



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2023

(Circolare n. 1 del 5 gennaio 2023)

1. Premessa

La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) – pubblicata sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43 – si compone di 21 articoli, l'ultimo dei quali ne fissa l'entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (salvo quanto diversamente stabilito in corrispondenza delle singole misure da essa recate).

Gli artt. da 2 a 21 concernono l'approvazione degli "stati di previsione", mentre i 903 commi di cui si compone l'art. 1 recano le novità in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni.

Tra le principali novità fiscali introdotte si segnalano:

- l'estensione del regime forfetario e la *flat tax* incrementale;
- la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
- diverse modifiche alla disciplina del superbonus;
- la riapertura dei termini per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali e per la trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
- l'incremento dell'ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
- l'introduzione di varie definizioni delle pendenze tributarie, relative a diversi stadi procedurali (ravvedimento operoso speciale, definizione degli accertamenti, definizione delle liti, rottamazione dei ruoli);
- la limitazione dell'ambito di applicazione delle semplificazioni per la correzione degli errori contabili;
- il rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo;
- il riconoscimento di crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas;
- le modifiche alla disciplina dell'utilizzo del denaro contante;
- nuove disposizioni inerenti al regime fiscale e alle regole sul monitoraggio delle cripto-attività.

Di seguito ci si sofferma sulle novità fiscali di maggiore impatto, tra quelle sopra elencate, eccezion fatta per le disposizioni in materia di definizioni fiscali e per le altre novità in materia di accertamento e contenzioso che formeranno oggetto di una prossima circolare.

2. Novità in tema di regimi fiscali semplificati

2.1. Modifiche al regime forfetario (art. 1 co. 54)

A partire dall'1.1.2023, è incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario, di cui all'art. 1 co. 54 lett. a) della L. 190/2014.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

- tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;

benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

2.3. Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata (art. 1 co. 55-57)

È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto della modifica, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

- 500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall'1.1.2023.

Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80 con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito (o conseguito) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato.

3. Novità in materia di agevolazioni fiscali

3.1. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (art. 1 co. 107-109)

È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate *ex art. 5* della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) *ex art. 7* della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, *ex art. 67 co. 1 lett. a)-c-bis* del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 15.11.2023:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di

loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

3.3. Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (art. 1 co. 106)

Sono stati riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.

L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2023.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Come per l'agevolazione "parallela" per le assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.11.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

3.4. Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato (art. 1 co. 87-95)

Viene introdotta un'imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Il regime, di natura opzionale, è finalizzato ad anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti, non siano più assoggettati a tassazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Possono beneficiare del regime sostitutivo sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, tuttavia, a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).

Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all'1.1.2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (bilancio 2021, approvato nel corso del 2022, per i soggetti "solari").

termediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR si applica *"a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea"*, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione.

Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2022). Inoltre, l'affrancamento sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli.

Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. "risparmio gestito", ex art. 7 del DLgs. 461/97.

3.6. Affrancamento delle polizze di assicurazione (art. 1 co. 114)

In merito alle polizze di assicurazione, la L. 197/2022 consente di affrancare i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-*quater*) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

La norma in commento si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Sono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. "unit linked").

Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta sostitutiva

Il regime in argomento si attiva *"su richiesta del contraente"* e l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente.

L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all'art. 1 co. 2 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 265/2002) derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l'opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell'1.1.2025.

Inoltre, sono esclusi dall'applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.

trimestre 2023 (art. 1 co. 2-9)

Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

Crediti d'imposta per il I trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono riconosciuti:

- alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023 (il credito è riconosciuto anche per l'energia autoprodotta e autoconsumata);
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
- alle imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici);
- alle imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

Comunicazione del venditore per il calcolo semplificato

Con riguardo ai suddetti crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore è previsto, analogamente alle agevolazioni per il 2022, che ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (quindi entro il 30.5.2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito spettante per il I trimestre dell'anno 2023.

L'ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31.12.2023; a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

Oggetto della certificazione

Inizialmente la certificazione dell'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 riguardava:

- la qualificazione di investimenti effettuati o da effettuare per la classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
- l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1 co. 203 quarto periodo, nonché dai co. 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019.

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 144/2022 è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la facoltà di chiedere la medesima certificazione.

4.5. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno - Proroga (art. 1 co. 268 e 269)

Viene disposta la proroga per il 2023 del credito d'imposta "maggiorato" per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 185 ss. della L. 178/2020.

4.6. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Proroga (art. 1 co. 265 e 266)

Modificando l'art. 1 co. 98 e 108 della L. 208/2015, viene prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

4.7. Credito d'imposta per investimenti nelle ZES - Proroga (art. 1 co. 267)

Modificando l'art. 5 co. 2 del DL 91/2017, viene prorogato al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati nelle ZES.

4.8. Credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari - Proroga (art. 1 co. 270)

Viene prevista la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 del credito d'imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), disciplinato dall'art. 1 co. 831-833 della L. 234/2021.

4.9. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - I trimestre 2023 (art. 1 co. 45-50)

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del

l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al III trimestre 2022:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione dei crediti d'imposta.

4.11. Credito d'imposta quotazione PMI - Proroga con modifiche (art. 1 co. 395)

Il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, con una modifica all'art. 1 co. 89 e 90 della L. 205/2017, viene prorogato al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022).

Esso, pari al 50% dei costi agevolabili, è riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (importo innalzato rispetto al precedente limite massimo di 200.000 euro).

4.12. Credito d'imposta per la fusione di fondazioni bancarie (art. 1 co. 396-401)

Viene istituito un credito d'imposta per le fondazioni bancarie ex DLgs. 17.5.99 n. 153 in caso di operazioni di fusione.

In caso di operazioni di fusione poste in essere da fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà non essendo in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata.

Il credito d'imposta è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027), secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni.

La norma agevolativa definisce gli aspetti procedurali per l'ottenimento del credito d'imposta.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, dal

In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità sopra indicate non si applicano sanzioni.

Disposizioni attuative

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità attuative delle citate disposizioni, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

4.15. Sport bonus - Proroga (art. 1 co. 614)

Viene prevista la proroga anche per il 2023, per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta *ex art. 1 co. 621-627 della L. 145/2018*, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

4.16. Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - Proroga (art. 1 co. 615)

Modificando l'art. 9 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, viene esteso agli investimenti effettuati nel I trimestre 2023 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite massimo di 10.000 euro.

4.17. Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati (art. 1 co. 685-690)

Viene riproposto per il 2023 e il 2024 un credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di materiali riciclati, precedentemente introdotto dall'art. 1 co. 73 della L. 145/2018, per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il credito d'imposta è pari al 36%, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Viene inoltre previsto il rifinanziamento del precedente credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 73 della L. 145/2018, con una dotazione di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con DM 14.12.2021.

4.18. Bonus psicologo (art. 1 co. 538)

5.1. Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023 (art. 1 co. 894 e 895)

Sono introdotte modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-*quater*").

Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo dell'art. 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri (lett. d-*bis*) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020), il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

Successivamente alle novità introdotte della L. 197/2022, la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-*ter* del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
 - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-*ter* del DL 34/2020;
 - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi dell'art. 119 co. 13-*ter* del DL 34/2020;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

5.2. Superbonus - Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS (art. 1 co. 10)

costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

5.5. Bonus mobili - Aumento del limite massimo di spesa (art. 1 co. 277)

Viene aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.

5.6. Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli *under 36* (art. 1 co. 74-75)

La norma proroga alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti *under 36*.

L'art. 1 co. 74 lett. a) proroga al 31.12.2023 l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa ("Fondo Gasparrini") ex art. 54 co. 1 del DL 18/2020, con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni dell'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, alle condizioni dell'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui di importo non superiore a 400.000 euro; per quelli a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

L'art. 1 co. 74 lett. b) proroga al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

La norma, inoltre, proroga l'operatività della disposizione introdotta dall'art. 35-bis co. 1 del DL 23.9.2022 n. 144, a mente del quale la garanzia all'80% opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

5.8. Agevolazioni in agricoltura - PPC e terreni montani - Estensione (art. 1 co. 86-*bis* e 86-*ter*)

Vengono apportate due modifiche a due diverse norme che disciplinano agevolazioni per gli acquisti di terreni agricoli.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Il co. 86-*ter* dell'art. 1 della L. 197/2022, introducendo il nuovo co. 4-*ter* nell'art. 2 del DL 194/2009 (che disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina) estende l'agevolazione per la PPC anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:

- a favore di persone fisiche di età inferiore a quarant'anni;
- che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

Agevolazioni per i terreni montani

L'art. 1 co. 86-*ter* della L. 197/2022 interviene sulle agevolazioni per i terreni montani, sostituendo il co. 2 dell'art. 9 del DPR 601/73. Viene, così, prevista l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro l'una) e dell'esenzione dall'imposta catastale di bollo per:

- i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo;
- di fondi rustici nei territori montani;
- a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.

Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente ai terreni.

5.9. Proroga delle agevolazioni per imposta di bollo e registro per sisma 2016 (art. 1 co. 447 lett. a)

Intervenendo sull'art. 48 co. 7 del DL 17.10.2016 n. 189, viene esteso al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art. 2 co. 2 del 189/2016.

6. Novità in tema di imposte dirette

6.1. Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Fabbricati strumentali - Incremento dell'ammortamento (art. 1 co. 65-69)

Viene stabilito che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle

Soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata

Resta fermo che l'interpretazione sistematica della norma induce a ritenere che la semplificazione sia riferibile ai soli soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

Per i soggetti che non adottano tale principio, rimangono, invece, valide le modalità di correzione degli errori finora adottate, che sono conseguenza della prassi dell'Agenzia delle Entrate (in specie della circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31), nonché delle disposizioni introdotte dal DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) in riferimento alle dichiarazioni integrative.

Ne deriva, per tali soggetti, il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d'imposta in cui viene corretto l'errore e la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata omessa l'imputazione, sempre che, ovviamente, i relativi termini non siano ancora scaduti.

Decorrenza

Le modifiche in esame si applicano (in perfetta coincidenza con la decorrenza delle disposizioni originariamente contenute nel DL 73/2022) a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2022.

Si ricorda, peraltro, che la semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti "solari") e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi, i quali troverebbero riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023.

6.3. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (art. 1 co. 58-62)

È prevista un'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande.

L'imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:

- del settore privato;
- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;
- delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 25.8.91 n. 287.

Regime fiscale

Il co. 58 stabilisce che le somme destinate ai suddetti lavoratori da parte dei clienti a titolo di liberalità (c.d. "mance"), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:

- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

6.6. Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF (art. 1 co. 80)

È prorogata anche per il 2023 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Si ricorda che dal 2017 e fino al 2023 la disciplina fiscale di tali terreni è la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

6.7. Esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 - Proroga (art. 1 co. 750 lett. b))

Viene prorogata l'esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ex art. 48 co. 16 del DL 189/2016.

Esenzione per il reddito dei fabbricati

Per questi immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEF fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno d'imposta 2022, qualora i fabbricati siano al contempo:

- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati il 24.8.2016, il 26 e il 30.10.2016, e il 18.1.2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del DL 189/2016.

Esenzione dall'IMU

Tali fabbricati sono inoltre esenti dall'IMU, ex art. 48 co. 16 del DL 189/2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023.

7. Novità in tema di fiscalità internazionale

7.1. Regime di deducibilità dei costi *black list* (art. 1 co. 84-86)

Vengono reintrodotti, ai co. 9-*bis* - 9-*quinquies* dell'art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.

7.2. Tassazione delle plusvalenze su società ed enti immobiliari (art. 1 co. 96-99)

Vengono modificati i criteri di tassazione delle plusvalenze realizzate tramite cessione a titolo oneroso in società od enti di natura immobiliare.

Le società ed enti interessati dalle modifiche normative sono quelli il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Nell'effettuare tale computo non vanno tenuti in considerazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Sono altresì escluse le cessioni di società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

Nuove regole di territorialità

Viene introdotto il nuovo co. 1-*bis* all'art. 23 del TUIR, in forza del quale si considerano come prodotti in Italia dai non residenti i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in società ed enti anch'essi non residenti il cui valore deriva prevalentemente da beni immobili situati in Italia.

Modifiche alla tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia

Viene introdotto il co. 5-*bis* all'art. 5 del DLgs. 461/97, secondo cui, in deroga all'esenzione prevista dal precedente co. 5, sono tassabili in Italia le plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni detenute in società ed enti immobiliari da parte di qualsivoglia soggetto non residente.

In precedenza, di contro, non erano soggette a tassazione le plusvalenze che si considerano prodotte in Italia e realizzate da soggetti non residenti in Italia di cui all'art. 6 del DLgs. 239/96. In particolare, si tratta:

- di soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- di enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- di investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- di banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Le plusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate considerate territorialmente rilevanti in Italia godevano di una esenzione da imposizione in Italia. A seguito di questa modifica, l'esenzione spetta solamente in relazione alle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società ed enti diverse da quelle il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Esclusione soggettiva

Al fine di evitare potenziali tematiche di discriminazione a livello europeo, le nuove disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate da:

comportare l'impossibilità che si configuri una stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero.

8. Novità in materia di cripto-valute

8.1. Regime fiscale delle cripto-attività (art. 1 co. 126-127 e 131-132)

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato *ex novo* dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.

A tali fini, per cripto-attività si intende *"una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"*.

Soggetti non imprenditori

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-*sexies*) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria *"le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate"*.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-*sexies*) del TUIR prevede, inoltre:

- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-*bis* dell'art. 68 del TUIR:

- le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-*sexies*) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-*sexies*) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Soggetti imprenditori

La L. 197/2022 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-*bis*, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 medesimo, non concorrono alla formazione del reddito

Possono accedere i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratte.

Non è possibile regolarizzare attività frutto di operazioni illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Attualmente, non è chiaro se per illeciti si intendano le sole violazioni penalmente rilevanti (e, in tal caso, quali di esse). Il punto dovrebbe, quindi, essere chiarito dalle disposizioni attuative.

Costo della regolarizzazione

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.

Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

- di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Istanza di emersione

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

8.5. Imposta di bollo e IVAFE (art. 1 co. 144-146)

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFE sulle cripto-attività.

Resta comunque fermo quanto previsto dal co. 20 dell'art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

9. Novità in materia di IVA

del 5% per:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
- i pannolini per bambini;
- i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

In assenza di una decorrenza espressa, le disposizioni dovrebbero rendersi applicabili alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

9.6. Aliquota IVA prodotti per l'igiene femminile (art. 1 co. 72)

È prevista l'aliquota IVA del 5% per tutti i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile.

Sono inclusi anche i suddetti prodotti non compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o non lavabili, per i quali si applicava l'aliquota del 10%.

9.7. Aliquota IVA per le cessioni di pellet (art. 1 co. 73)

Per l'anno 2023, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10%.

La disposizione opera in deroga al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, la quale prevede, in via ordinaria, l'aliquota del 10% per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, ecc., escludendo espressamente i pellet (v.d. 44.01).

9.8. Operazioni inesistenti in *reverse charge* - Sanzioni (art. 1 co. 152)

L'art. 6 co. 9-*bis*.3 del DLgs. 471/97 prevede: *"se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro"*.

Quindi, da un lato, l'ufficio neutralizza l'operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando di disconoscere la detrazione, dall'altro, irroga la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, minimo 1.000 euro.

Dirimendo un contrasto giurisprudenziale la Cassazione a Sezioni Unite 20.7.2022 n. 22727 ha sancito

requisiti che danno diritto all'esenzione.

10.3. Esenzione IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 - Proroga (art. 1 co. 768)

Viene prorogata l'esenzione dall'IMU per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, *ex art. 8 co. 3 del DL 74/2012*. L'esenzione spetta se i fabbricati sono al contempo:

- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- siti nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma, individuati ai sensi del DM 1.6.2012 (cui fa rinvio l'art. 1 co. 1 del DL 74/2012) e degli artt. 67-*septies* del DL 83/2012 e 2-*bis* co. 43 del DL 148/2017, ed eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni colpite *ex art. 2-bis* co. 43 del DL 148/2017.

Tale esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.

10.4. Istituzione dell'ILIA del Friuli Venezia Giulia - Adeguamento della disciplina IMU (art. 1 co. 834-836)

Integrando l'art. 1 co. 739 della L. 160/2019, viene precisato che, dall'1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'IMU si applica l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita con la L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

Inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, l'ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, *ex art. 1 co. 772 della L. 160/2019*.

10.5. Accademia Nazionale dei Lincei - Esenzioni dalle imposte relative agli immobili (art. 1 co. 639-640)

Con norma di interpretazione autentica (dalla portata retroattiva), viene precisato che gli artt. 3 del DLgs. Lgt. 359/44 e 1 co. 328 della L. 205/2017 si interpretano nel senso che l'Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

In riferimento all'IMU, viene tuttavia previsto che, dall'1.1.2023, per l'Accademia Nazionale dei Lincei trovano applicazione le disposizioni in materia di enti non commerciali di cui:

- all'art. 1 co. 770 della L. 160/2019 (dichiarazione degli ENC);
- all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.

dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:

- le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
- le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato risulti errato, è possibile recuperarlo o riversarlo entro il 31.3.2023.

11.2. Oneri generali di sistema (art. 1 co. 11, 12 e 15)

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede, per il I trimestre 2023:

- ad annullare le aliquote relative agli oneri generali del sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- a fissare una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

11.3. Altre misure contro il c.d. "caro bollette" (art. 1 co. 17-44)

Per contenere gli effetti conseguenti all'aumento dei prezzi, è disposto che:

- le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano riconosciute, per il 2023, ai clienti domestici economicamente svantaggiati, con un ISEE nel 2023 fino a 15.000 euro e, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, siano rideterminate, per il I trimestre del 2023, con delibera ARERA;
- le componenti della bolletta relative alla copertura dei costi afferenti al nucleare non siano più soggette all'obbligo di riscossione da parte del fornitore;
- i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possano essere sospesi, con delibera dell'ARERA, fino al 31.1.2023, nel limite di 50 milioni di euro;
- siano individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, gli intermediari finanziari abilitati che, con apposita convenzione, adottino pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas;
- si applichi, dall'1.12.2022 al 30.6.2023, un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei

Vige, quindi, il principio sancito dall'art. 1 della L. 689/81, ai sensi del quale *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"*. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la previsione della sola disposizione sopra citata comporta, in mancanza di norme speciali che prevedano l'applicazione dell'istituto del *favor rei*, la non retroattività delle norme regolanti in termini più favorevoli gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l'abrogazione della disposizione sanzionatoria.

12.2. Obbligo di accettare pagamenti tramite carte - Limitazione dei costi (art. 1 co. 385-388)

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

In particolare, *ex art. 15 co. 4-bis* del DL 179/2012 convertito, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Misure per la riduzione dei costi

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

13. Altre novità

13.1. Rinvio di *"plastic tax"* e *"sugar tax"* (art. 1 co. 64)

È differita all'1.1.2024 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina:

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. *"Plastic tax"*);
- dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. *"Sugar tax"*).

13.2. Riforma delle accise sui tabacchi (art. 1 co. 122)

Sono apportate delle modifiche alla disciplina delle accise sui tabacchi.

In particolare, sono riconfigurati i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determinano l'accisa sui tabacchi lavorati.

conseguimento del diploma per acquistare:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Esclusione dal reddito imponibile

Le somme assegnate con le Carte in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano per il computo del valore dell'ISEE.

13.4. Investimento delle risorse finanziarie delle casse di previdenza private (art. 1 co. 311)

Sostituendo la precedente previsione contenuta nell'art. 14 co. 3 del DL 6.7.2011 n. 98, si prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la COVIP, da adottare entro il 30.6.2023, debbano essere definite norme di indirizzo in materia di:

- investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al DLgs. 30.6.1994 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103;
- conflitti di interessi e di banca depositaria;
- informazione nei confronti degli iscritti;
- obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Le Casse di previdenza saranno tenute ad adottare regolamenti interni entro 6 mesi successivi dall'adozione del suddetto decreto.

13.5. Fondo per la cessione gratuita di materiale informatico e didattico delle imprese di commercio (art. 1 co. 70)

Nel rispetto delle previsioni in materia di aiuti "*de minimis*", viene istituito un fondo destinato all'attuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita di materiale informatico e didattico:

- da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
- nell'ambito di manifestazioni a premi;
- per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati, o da enti religiosi.